

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

Art. 592 Nomina dell'amministratore giudiziario

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

All'amministratore si applica il disposto degli [articoli 65](#) e seguenti.